



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°165 del 31 Maggio 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 Maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO N. 44 DELLA SOCIETA' A.S.D. SERSALESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 19.05.2022 (squalifica per QUATTRO gare effettive del calciatore GIDARI Salvatore).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Sersalese impugna la squalifica per quattro gare effettive del calciatore Gidari Salvatore irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 48 del 19.05.2022 della Delegazione Provinciale di Catanzaro.

In via preliminare va significato che la società oggi reclamante ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 20 maggio u.s. alle ore 17:44 e notificato il reclamo, sempre via PEC, il 24 maggio u.s. alle ore 17:33.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n° 161/A del 4.2.2022 – recepito dal Comunicato Ufficiale n° 99 dell'11 febbraio 2022 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia Sportiva per le gare play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato, unitamente al pagamento del contributo spese di giustizia, entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato (fatto pervenire) alla segreteria della Corte Sportiva Territoriale entro le ore 10:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione da impugnare.

In vigenza di tale regolamento, la società reclamante non ha adempiuto alle statuizioni sopra riportate per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 45 DELLA SOCIETA' A.S.D. ACADEMY GIRIFALCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 161 del 19.05.2022, (squalifica per TRE gare effettive dei tesserati MANDIANG Idrissa e SANYANG Omar).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;

RILEVA

La società A.S.D. Academy Girifalco impugna la squalifica per tre gare effettive dei tesserati Mandiang Idrissa e Sanyang Omar deliberata dal Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 161 del 19.05.2022 del Comitato Regionale Calabria.

In via preliminare va significato che la società oggi reclamante ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 20 maggio u.s. alle ore 10:37 e notificato il reclamo, sempre via PEC, il 25 maggio u.s. alle ore 19:44.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n° 160/A del 3.2.2022 – recepito dal Comunicato Ufficiale n° 99 dell'11 febbraio 2022 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11, etc. della Lega Nazionale Dilettanti etc, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato unitamente al pagamento del contributo spese di giustizia entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato (fatto pervenire) alla segreteria della Corte Sportiva Territoriale entro le ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione da impugnare.

In vigenza di tale regolamento, la società reclamante non ha adempiuto alle statuizioni sopra riportate per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi